SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 ottobre 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 ottobre 1989, n. 342.

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)*. — *1.* A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle *C*, *G*, *M*, *N* e *S*, degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F*, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.».

2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1ª categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1, della presente legge:

La legge n. 656/1986 reca: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra».

Note all'art. 1 della legge n. 656/1986, nel testo sostituito dalla presente legge:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 160/1975, e successive modifiche ed integrazioni (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), è il seguente:

«Art. 9 *(Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria).* — L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione e con effetto dal 1° gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di L. 52.550.

A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro».

— Il D.P.R. n. 834/1981 reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533».

— L'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, è così formulato:

«Art. 11 *(Pensione, assegno o indennità).* — Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella *A* hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.

Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla tabella *C* annessa al presente testo unico.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella *B*, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle *A* e *B* debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle *A* e *B* allegati al presente testo unico.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella *A* ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella *B*, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella *B* fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella *A*».

— L'art. 21 del testo unico approvato con il citato D.P.R. n. 915/1978, come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. n. 834/1981, è il seguente:

«Art. 21 *(Indennità di assistenza e di accompagnamento).* — Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere *A* numeri 1), 2); 3), 4) comma secondo: *A-bis; B* numero 1); *C; D; E* numero 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera *A*-numeri 1) 2) 3) 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis* numero 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

Restano ferme tutte le altre norme previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare.

Gli assegni di cui al precedente primo comma, escluso quello annesso alle medaglie d'oro, sono corrisposti annualmente con scadenza dal 31 dicembre di ogni anno. Il relativo pagamento è anticipato al 30 giugno, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera *A*, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera *A*; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera *A-bis*.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato».

— L'art. 15 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978 è così formulato:

«Art. 15 *(Assegni spettanti ai grandi invalidi).* — In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella *E*, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella *E* compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera *H* della tabella *E*».

— Il primo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con il citato D.P.R. n. 915/1978, prevede che: «Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella *F*-1, un'invalidità di 1ª categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella *F*-1.».

— Il primo comma dell'art. 20 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978 così dispone: «Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *H*, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari».

— L'undicesimo comma dell'art. 20 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978 stabilisce che: «Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità».

— L'art. 39 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978, è così formulato:

«Art. 39 *(Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani).* — Alla vedova, alla vedova assimilata, ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa della guerra nonché alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, è liquidato, a domanda, in aggiunta della pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella *G* un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue.

Qualora la vedova e gli orfani fruiscano già del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo è liquidato, in assenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro.

L'assegno di maggiorazione può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del Tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento.

I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del Tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso.

Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I titolari di pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione».

— L'art. 62 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978, come sostituito dall'art. 11 del D.P.R. n. 834/1981, è così formulato:

«Art. 62 *(Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra).* — Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione sempreché si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58».

— L'art. 64 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978, è così formulato:

«Art. 64 *(Genitore rimasto privo di prole)* — Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della metà.

Il genitore che abbia perduto l'unico figlio ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 934/1981 è il seguente:

«Art. 15 *(Assegni annessi alle decorazioni al valor militare).* — L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra è fissato a decorrere dal 1° luglio 1981, nella seguente misura annua:

medaglia d'oro al valor militare	L.	3.000.000
medaglia d'argento al valore per fatti di guerra	»	250.000
medaglia di bronzo per fatti di guerra	»	100.000
croci di guerra al valor militare	»	70.000

— L'art. 70 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è così formulato:

«Art. 70 *(Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici)*. — In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 7.500.000. [Limite così elevato dal comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 656/1986, con decorrenza 1° gennaio 1985, *n.d.r.*].

Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti e agli assegni pensionistici di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorità consolare.

— L'art. 38 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 915/1978, come da ultimo modificato dall'art. 4 della citata legge n. 656/1986, è così formulato:

«Art. 38 *(Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria)*. — Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella *G* qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella *E* o riferiti a detta tabella *E*, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del Tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dall'Amministrazione centrale delle pensioni di guerra».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1183):

Presentato dall'on. ROSINI ed altri il 23 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 febbraio 1988, con pareri delle commissioni IV e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 16 giugno 1988, 14 luglio 1988, 18, 25 gennaio 1989, 1° febbraio 1989, 1° marzo 1989, 11 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1989.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 2 agosto 1989 in un testo unificato con atti n. 197, n. 1073, n. 2946 e n. 3597.

Senato della Repubblica (atto n. 1862):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 12 settembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 28 settembre 1989.

89G0419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 1989.

Condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89 «Norme per l'accertamento medico della idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino»;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 2 della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto le condizioni e le caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Sentita la commissione consultiva centrale delle armi di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, della legge 18 aprile 1975, n. 110, con le successive rispettive modificazioni, concernenti la detenzione ed il porto delle armi comuni non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e dei relativi artifici e munizioni, quando vengono utilizzati per il soccorso alpino ed esercitazioni, come previsto dalla legge 6 marzo 1987, n. 89, secondo le modalità appresso indicate.

Art. 2.

Destinatari delle predette disposizioni sono i responsabili delle strutture operative nell'ambito del Corpo nazionale soccorso alpino (Club alpino italiano) e cioè i delegati di zona ed i capo stazione, la cui qualifica risulta da apposito documento di identificazione rilasciato dal Corpo di appartenenza.

Art. 3.

L'acquisto degli strumenti lanciarazzi e dei relativi artifici e munizioni da parte degli interessati, di cui all'articolo precedente, potrà essere effettuato presso qualsiasi armeria od altro negozio abilitato, previa esibizione di apposito nulla osta rilasciato dal questore oppure di regolare porto d'armi.

Art. 4.

È consentito ad ogni delegato di zona o capo stazione di detenere per le esigenze di cui all'art. 1, strumenti lanciarazzi idonei allo scopo, uno per ogni modello in uso, corredati da dieci razzi per ciascun colore (rosso, bianco e verde), completi di inneschi.

Art. 5.

Ciascun delegato di zona o capo stazione annoterà su apposito registro di carico e scarico, vidimato dall'autorità di pubblica sicurezza, gli estremi degli strumenti lanciarazzi nonché il quantitativo di razzi completi di inneschi, acquistati e consumati.

Art. 6.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, della legge 18 aprile 1975, n. 110, con le successive rispettive modificazioni.

Roma, addì 15 settembre 1989

p. *Il Ministro:* RUFFINO

89A4721

DECRETO 23 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di diciotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sulmona-Valva.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantasei parrocchie costituite nella diocesi di Sulmona-Valva;

vennero dichiarate estinte diciotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988, con il quale venne integrato l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 7 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti venti chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

20. Comune di Villetta Barrea (L'Aquila), chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 67030 Villetta Barrea;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle venti chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«— relativamente alle restanti quindici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione:».

Roma, addì 23 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4693

DECRETO 28 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Teggiano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantuno parrocchie costituite nella diocesi di Teggiano;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1987, con il quale venne rettificata la sede di due parrocchie;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantasette chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Salerno:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

7. Comune di Aquara, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in piazza Vittorio Veneto.

8. Comune di Atena Lucana, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in via S. Maria.

9. Comune di Atena Lucana, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in frazione Atena Scalo, via Nazionale.

10. Comune di Bellosguardo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in piazza XX Settembre.

11. Comune di Buonabitacolo, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in via SS. Annunziata.

12. Comune di Casalbuono, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in via Carlo Pisacane.

13. Comune di Castelcivita, chiesa parrocchiale di S. Cono, sita in piazza S. Cono, 1.

14. Comune di Castelcivita, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in via P. Costantino, 2.

15. Comune di Controne, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in piazza S. Donato, 3.

16. Comune di Corleto Monforte, chiesa parrocchiale di S. Barbara Vergine e Martire, sita in piazza Diana.

17. Comune di Monte San Giacomo, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, sita in piazza S. Giacomo.

18. Comune di Montesano sulla Marcellana, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in via S. Rosa, 4.

19. Comune di Montesano sulla Marcellana, chiesa parrocchiale del S. Cuore Eucaristico, sita in frazione Montesano Scalo, via Cesare Battisti.

20. Comune di Montesano sulla Marcellana, chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, sita in frazione Arenabianca, via S. Maria di Loreto, 42.

21. Comune di Montesano sulla Marcellana, chiesa parrocchiale di S. Gerardo Maiella, sita in frazione Tardiano, via Mazziotti, 17.

22. Comune di Ottati, chiesa parrocchiale di S. Biagio Vescovo e Martire, sita in via S. Biagio.

23. Comune di Padula, chiesa parrocchiale di S. Alfonso dei Liguori, sita in frazione Padula Scalo, via Nazionale.

24. Comune di Padula, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in via Vittorio Emanuele II.

25. Comune di Padula, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in piazza S. Clemente, 4.

26. Comune di Pertosa, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in piazza S. Maria delle Grazie.

27. Comune di Petina, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in piazza Umberto I.

28. Comune di Polla, chiesa parrocchiale di S. Nicola dei Latini, sita in piazza Margherita.

29. Comune di Polla, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in via S. Maria delle Grazie.

30. Comune di Polla, chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita in piazza Cristo Re.

31. Comune di Postiglione, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Nicola, sita in via S. Giorgio.

32. Comune di Roscigno, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in via Dante Alighieri, 90.

33. Comune di Sala Consilina, chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita in via Trinità, 18.

34. Comune di Sala Consilina, chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, sita in via S. Antonio.

35. Comune di Sala Consilina, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in via Mezzacapo.

36. Comune di Sala Consilina, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in piazza Umberto I.

37. Comune di Sala Consilina, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in via Albinio.

38. Comune di Sala Consilina, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in via Cavour.

39. Comune di S. Angelo a Fasanella, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in via S. Maria Maggiore.

40. Comune di S. Arsenio, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, nota anche quale Collegiata di S. Maria Maggiore, sita in piazza Mons. Pica, 1.

41. Comune di S. Pietro al Tanagro, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in largo Chiesa, 4.

42. Comune di S. Rufo, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in via Mazzini.

43. Comune di Sanza, chiesa parrocchiale di S.Maria Assunta, sita in piazza Plebiscito, 11.

44. Comune di Sassano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in via Napoli.

45. Comune di Sassano, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria di Pomper, sita in frazione Silla, via Parrocchia, 27.

46. Comune di Sassano, chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, sita in contrada Varco Notar Ercole.

47. Comune di Serre, chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo, sita in via S. Martino.

48. Comune di Serre, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in frazione Persano.

49. Comune di Sicignano degli Alburni, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in frazione Terranova, via Giardini.

50. Comune di Sicignano degli Alburni, chiesa parrocchiale di S. Maria dei Magi, sita in frazione Galdo degli Alburni.

51. Comune di Sicignano degli Alburni, chiesa parrocchiale di S. Matteo e S. Margherita, sita in piazza Plebiscito.

52. Comune di Sicignano degli Alburni, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in frazione Castelluccio Cosentino.

53. Comune di Teggiano, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in frazione S. Marco.

54. Comune di Teggiano, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe operaio, sita in frazione Pantano, piazza S. Giuseppe, 61.

55. Comune di Teggiano, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in via Duomo.

56. Comune di Teggiano, chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, sita in frazione Prato Perillo, via Saliconi.

57. Comune di Teggiano, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in largo S. Agostino;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquantasette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti undici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

7. Comune di Sanza, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in piazza Plebiscito, 11, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria Assunta e S. Francesco d'Assisi, sita in piazza Plebiscito, 11.

8. Comune di Polla, alla chiesa parrocchiale di S. Nicola dei Latini, sita in piazza Margherita, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Nicola dei Latini e S. Maria dei Greci, sita in 84035 Polla, piazza Margherita.

9. Comune di Polla, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in via S. Maria delle Grazie, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro apostolo e Benedetto, sita in 84035 Polla, via S. Maria delle Grazie.

10. Comune di Polla, alla chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita in piazza Cristo Re, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di Cristo Re e S. Cuore di Gesù, sita in 84035 Polla, piazza Cristo Re.

11. Comune di Teggiano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in via Duomo, succede per l'intero patrominio la parrocchia di S. Maria Maggiore e S. Michele Arcangelo, sita in 84039 Teggiano, via Duomo;

alla fine dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«— relativamente alle restanti quarantasei chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede.».

Roma, addì 28 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4594

DECRETO 28 settembre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventisei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrentanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Alba.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventisei parrocchie costituite nella diocesi di Alba;

vennero dichiarate estinte centotrentanove chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centoquaranta chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

140. Comune di Cherasco, chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Popolo, nota anche come chiesa parrocchiale della Madonna del Popolo oppure chiesa parrocchiale di Santa Maria del Popolo, con sede in Cherasco;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centoquaranta chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trentatre chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

33. Comune di Cherasco, alla chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Popolo, nota anche come chiesa parrocchiale della Madonna del Popolo, oppure chiesa parrocchiale di Santa Maria del Popolo, con sede in Cherasco, succede per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia di S. Pietro, con sede in Cherasco.

Roma, addì 28 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4695

DECRETO 3 ottobre 1989

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquattordici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centoquattordici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Biella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquattordici parrocchie costituite nella diocesi di Biella;

vennero dichiarate estinte centoquattordici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 37, 74, 88, 98, 101, 105 e 106 è la seguente:

37. Cossato, parrocchia di S. Defendente, sita in 13060, frazione Ronco.

74. Quaregna, parrocchia di S. Martino, sita in 13010 Quaregna, via Avogadro, 36.

88. Strona, parrocchia Natività di Maria, sita in 13066 Strona, via Chiesa, 5.

98. Trivero, parrocchia Visitazione di Maria, sita in 13064 frazione Botto.

101. Valle Mosso, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sita in 13060 Campore di Valle Mosso, Strada per Violetto, 119.

105. Veglio, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 13050 Veglio, frazione Chiesa.

106. Verrone, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 13030 Verrone - Benna, via Vittorio Emanuele, 4;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centoquattordici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti ventuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

21. Comune di Valle San Nicolao, alla chiesa parrocchiale di S. Nicolao, sita in 13050 Valle San Nicolao, piazza Chiesa, succede:

per quanto concerne l'edificio di culto denominato «Oratorio dei Santi Martino e Filippo», sito in 13050 Valle San Nicolao, località Molino Filippo, la parrocchia Cuore Immacolatò di Maria, sitá in comune di Valle Mosso, 13060 Gampore di Valle Mosso, Strada per Violetto, 119;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Nicolao, sita in 13050 Valle San Nicolao, piazza Chiesa;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«— relativamente alle restanti novantatre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.».

Roma, addì 3 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4696

DECRETO 3 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Amalfi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquanta parrocchie costituite nella diocesi di Amalfi;

vennero dichiarate estinte cinquantacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdonò la personalità giuridica civile le seguenti sessantacinque chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI NAPOLI

56. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, nota anche quale confraternita di S. Lorenzo martire in Agerola, sita in 80051 Agerola, frazione Bomerano.

PROVINCIA DI SALERNO

57. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Maria di Portosalvo, nota anche quale chiesa di S. Maria di Portosalvo, congregazione di S. Maria a Piazza o di Portosalvo in Amalfi, sita in 84011 Amalfi.

58. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Maria del Bando, nota anche quale chiesa di S. Maria del Bando in Atrani, rettoria di S. Maria del Bando, goduta dal sac. Catello Coppola fu Michele, sita in 84010 Atrani, via S. Sebastiano 31.

59. Amalfi, chiesa parrocchiale dell'Addolorata, nota anche quale cappella dell'Addolorata, rettoria dell'Addolorata, goduta dal sac. Nicola Milo fu Antonio, sita in 84010 Maiori, via Casale.

60. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Caterina, nota anche quale chiesa di S. Caterina, rettoria di S. Caterina, goduta dal sac. Raffaele Talamo di Alfonso, sita in 84017 Positano, via Pasitea.

61. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nota anche quale congregazione di S. Giovanni Battista, sita in 84017 Positano, via S. Giovanni.

62. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Maria SS. delle Grazie a Castro, nota anche quale confraternita di S. Maria SS. delle Grazie a Castro in Vettica di Praiano, sita in 84010 Praiano, frazione Vettica Maggiore, via S. Giuseppe.

63. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Pantaleone, nota anche quale cappella di S. Pantaleone, rettoria di S. Pantaleone, goduta dal sac. Giuseppe Imperato fu Lorenzo, sita in 84010 Ravello, piazza Duomo.

64. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pomice, nota anche quale chiesa di S. Maria della Pomice, rettoria di S. Maria della Pomice, goduta dal sac. Bonaventura Guerra di Ercolano, sita in 84010 Ravello, frazione Sambuco.

65. Amalfi, chiesa parrocchiale di S. Croce, nota anche quale chiesa di S. Croce, rettoria di S. Croce, goduta dal sac. Andrea Imperati fu Giovanni, sita in 84017 Positano, frazione Nocelle;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle sessantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti venti chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

PROVINCIA DI NAPOLI

11. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, nota anche quale confraternita di S. Lorenzo martire in Agerola, sita in 80051 Agerola, frazione Bomerano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Matteo apostolo, sita in 80051 Agerola, frazione Bomerano.

PROVINCIA DI SALERNO

12. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Maria di Portosalvo, nota anche quale chiesa di S. Maria di Portosalvo, congregazione di S. Maria a Piazza o di Portosalvo in Amalfi, sita in 84011 Amalfi, via Portosalvo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea apostolo, sita in 84011 Amalfi, piazza Duomo.

13. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Maria del Bando, nota anche quale chiesa di S. Maria del Bando in Atrani, rettoria di S. Maria del Bando, goduta dal sac. Catello Coppola fu Michele, sita in 84010 Atrani, via S. Sebastiano 31, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. M. Maddalena, sita in 84010 Atrani, largo Maddalena.

14. Amalfi, alla chiesa parrocchiale dell'Addolorata, nota anche quale cappella dell'Addolorata, rettoria dell'Addolorata, goduta dal sac. Nicola Milo fu Antonio, sita in 84010 Maiori, via Casale, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria a Mare, sita in 84010 Maiori, via Capitolo.

15. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Caterina, nota anche quale chiesa di S. Caterina, rettoria di S. Caterina, goduta dal sac. Raffaele Talamo di Alfonso, sita in 84017 Positano, via Pasitea, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84017 Positano, piazza Flavio Gioia.

16. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nota anche quale congregazione di S. Giovanni Battista, sita in 84017 Positano, via S. Giovanni, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84017 Positano, piazza Flavio Gioia.

17. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di Maria SS. delle Grazie a Castro, nota anche quale confraternita di Maria SS. delle Grazie a Castro in Vettica di Praiano, sita in 84010 Praiano, frazione Vettica Maggiore, via S. Giuseppe, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Gennaro, sita in 84010 Praiano, frazione Vettica Maggiore.

18. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Pantaleone, nota anche quale cappella di S. Pantaleone, rettoria di S. Pantaleone, goduta dal sac. Giuseppe Imperato fu Lorenzo, sita in 84010 Ravello, piazza Duomo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84010 Ravello, piazza Vescovado.

19. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Pomice, nota anche quale chiesa di S. Maria della Pomice, rettoria di S. Maria della Pomice, goduta dal sac. Bonaventura Guerra di Ercolano, sita in 84010 Ravello frazione Sambuco, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria del Lacco, sita in 84010 Ravello, frazione Sambuco.

20. Amalfi, alla chiesa parrocchiale di S. Croce, nota anche quale chiesa di S. Croce, rettoria di S. Croce, goduta dal sac. Andrea Imperati fu Giovanni, sita in 84017 Positano, frazione Nocelle, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84017 Positano, frazione Montepertuso.

Roma, addì 3 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4697

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato onorevoli Gianpaolo Bissi, Graziano Ciocia e Ugo Grippo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1989, registro n. 78, Atti di Governo, foglio n. 9, recante la nomina dell'on. Carlo Donat Cattin, senatore della Repubblica, a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1989, registro n. 78 Atti di Governo, foglio n. 28, recante la nomina a Sottosegretari di Stato dell'on.le Gianpaolo Bissi, senatore della Repubblica, dell'on.le dott. Graziano Ciocia, deputato al Parlamento, e dell'on.le ing. Ugo Grippo, deputato al Parlamento, con decorrenza 26 luglio 1989;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, concernente la istituzione del ruolo dei collocatori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1965, n. 1709, concernente il regolamento amministrativo-contabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, recante soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale,

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833, per l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 22 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sull'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, recante piano straordinario per l'occupazione giovanile, e successive integrazioni e proroghe;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati al Ministro gli affari che impegnano responsabilità politica e quelli che presentano particolare importanza amministrativa, fatta esclusione degli atti che rientrano nella specifica competenza dei funzionari con qualifica dirigenziale.

Sono riservati in ogni caso al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;

b) gli affari di carattere internazionale, compresi gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

c) gli atti concernenti l'ordinamento dei servizi e le istruzioni generali per il loro funzionamento;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio;

e) le richieste di parere al Consiglio di Stato;

f) i provvedimenti di designazione, nomina e revoca, scioglimento e messa in liquidazione di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di commissari liquidatori delle cooperative, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti riguardanti il riconoscimento e il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi alla erogazione di sussidi straordinari in determinate località per particolari categorie di lavoratori;

h) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

i) l'approvazione dei piani d'impiego di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) l'approvazione dei contratti per i quali è prescritto il parere del Consiglio di Stato;

m) i provvedimenti che affidano temporanei incarichi a studiosi ed esperti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, e le disposizioni relative alle convenzioni per studi, indagini, rilevazioni, ecc. con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

n) i provvedimenti, osservati i limiti di competenza stabiliti dall'art. 7, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativi alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone;

o) tutti gli atti riservati per legge o disposizioni speciali alla firma del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione delle potestà previste dall'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

p) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi collegiali di cui alle precedenti lettere;

q) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

r) la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici nonché il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, con le modalità e nelle forme previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

s) i provvedimenti relativi alla nomina, alle promozioni ed ai trasferimenti di sede del personale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e le autorizzazioni al personale dipendente a compiere missioni all'estero;

t) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Art. 2.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato senatore Gianpaolo Bissi:

a) le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione;

b) la presidenza del consiglio di amministrazione e le materie relative al personale;

c) le questioni attinenti al controllo parlamentare e al collegamento con l'ufficio incaricato,

d) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Piemonte, Liguria, Umbria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato onorevole dott. Graziano Ciocia:

a) le materie di competenza della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

b) la politica dell'ispezione del lavoro, con incarico di riferire periodicamente al Ministro;

c) le presidenze della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico e della commissione centrale per il lavoro a domicilio;

d) la partecipazione, presso il dipartimento della funzione pubblica, alla contrattazione collettiva nelle vertenze del pubblico impiego;

e) gli atti relativi all'esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

f) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Puglia, Toscana, Abruzzo, Sardegna e Marche.

Art. 4.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. ing. Ugo Grippo:

a) le materie di competenza della Direzione generale per l'impiego e quelle della Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro;

b) i provvedimenti concernenti la Cassa integrazione guadagni e la disoccupazione speciale;

c) le materie concernenti l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori;

d) la presidenza della commissione centrale per l'impiego;

e) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Campania, Emilia-Romagna, Calabria, Basilicata e Lazio.

Art. 5.

Sono riservate al Ministro tutte le materie di competenza delle direzioni generali non delegate ai Sottosegretari.

La delega agli onorevoli Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 5

89A4700

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 settembre 1989.

Determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici nazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, che modifica l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1987 riguardante la determinazione dei canoni per la cessione in uso di circuiti diretti extraurbani numerici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987;

Riconosciuta l'esigenza di determinare i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici urbani e settoriali;

Serve il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi ed i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionan a carattere permanente sono stabiliti nelle allegate tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali è ammesso, salvo quanto previsto al comma 2, a carattere permanente per un periodo non inferiore a trenta giorni con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata.

2. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilità dei mezzi, può essere consentito l'uso dei suddetti circuiti a carattere temporaneo per periodi inferiori a trenta

giorni e con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata: le modalità ed i canoni per l'affitto sono stabiliti nell'art. 3.

Art. 3.

1. In caso di affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici a carattere temporaneo per periodi inferiori a trenta giorni e con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata, i canoni indicati nelle tabelle 1 e 2 sono stabiliti nel seguente modo:

a) per il primo giorno di locazione: il 20% del canone mensile;

b) per ciascun giorno successivo al primo: 1/30 del canone mensile;

c) la somma dei canoni, di cui alle lettere *a)* e *b)*, non deve essere, comunque, superiore all'ammontare del canone mensile.

Art. 4.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, citato nelle premesse.

Roma, addì 8 settembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1989
Registro n. 43 Poste, foglio n. 1

TABELLA 1

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI URBANI E SETTORIALI.

A1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco): L. 300.000 per terminazione di rete.

A2) Canone mensile per il raccordo alla centrali urbana per ciascun impianto terminale, comprensivo del DCE — data circuit equipment — in sede d'utente):

Velocità di trasmissione:

Velocità		Importo
1.200 - 2.400 bit/s	L.	125.000
4.800 bit/s	»	125.000
9.600 bit/s	»	125.000
14.400 - 19.200 bit/s	»	150.000
48.000 - 64.000 bit/s	»	300.000
2.048 kbit/s	»	2.100.000

Il contributo ed il canone di cui ai punti A1), A2) sono applicati anche per il collegamento in ambito urbano dei circuiti diretti numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo.

A3) Canone trasmissivo mensile per collegamenti punto punto e multipunto:

(sulla base della lunghezza effettiva del collegamento tra le centrali urbane cui sono attestate le sedi d'utente);

(ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto si considera la lunghezza complessiva della dorsale principale e delle dorsali secondarie: per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza).

Quota fissa fino a 5 km:

Velocità		Importo
1.200 - 2.400 bit/s	L.	125.000
4.800 bit/s	»	125.000
9.600 bit/s	»	125.000
14.400 - 19.200 bit/s	»	150.000
48.000 - 64.000 bit/s	»	250.000
2.048 kbit/s	»	1.750.000

Canone trasmissivo mensile per ogni chilometro di collegamento (d) eccedente i primi 5 km:

Velocità		Importo
1.200 - 2.400 bit/s	L.	16.670 × d
4.800 bit/s	»	16.670 × d
9.600 bit/s	»	16.670 × d
14.400 - 19.200 bit/s	»	20.000 × d
48.000 - 64.000 bit/s	»	33.330 × d
2.048 kbit/s	»	233.310 × d

A4) Canoni mensili aggiuntivi per collegamenti multipunto in aggiunta a quanto stabilito ai precedenti punti A1), A2) e A3) sono dovuti i seguenti canoni mensili:

Voce		Importo
per ciascun punto di derivazione del circuito (ubicato in località intermedia o terminale del collegamento)	L.	116.670
per ciascuna derivazione attiva	»	20.830

CANONE MENSILE PER APPARATO DI RISERVA

Apparato		Importo
DCE 1 (fino alla velocità di trasmissione di 9.600 bit/s)	L.	37.500
DCE 2 (dalla velocità di trasmissione di 14.400 a 64.000 bit/s)	»	75.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 2

CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERURBANI (escluso il settoriale).

C1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco): L. 300.000 per terminazione di rete.

C2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana (comprensivo per ciascun impianto terminale del DCE in sede d'utente):

Velocità di trasmissione:

Velocità		Importo
1.200 - 2.400 bit/s	L.	266.670
4.800 bit/s	»	325.000
9.600 bit/s	»	366.670
14.400 - 19.200 bit/s	»	458.330
48.000 - 64.000 bit/s	»	916.670
2.048 kbit/s	»	166.700

C3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti punto-punto e multipunto:

(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio telefonico nazionale);

(ai fini della determinazione del canone trasmissivo di un collegamento multipunto, si considera la lunghezza complessiva della dorsale principale e delle dorsali secondarie: per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza).

Fino a 60 km:

Velocità		Importo
1.200 - 2.400 bit/s	L.	15.170 × d
4.800 bit/s	»	15.170 × d
9.600 bit/s	»	15.170 × d
14.400 - 19.200 bit/s	»	18.200 × d
48.000 - 64.000 bit/s	»	30.330 × d
2.048 kbit/s	»	303.300 × d

Oltre 60 fino a 300 km:

1.200 - 2.400 bit/s	L.	735.000 + 2.920 × d
4.800 bit/s	»	735.000 + 2.920 × d
9.600 bit/s	»	735.000 + 2.920 × d
14.400 - 19.200 bit/s	»	882.000 + 3.500 × d
48.000 - 64.000 bit/s	»	1.470.000 + 5.830 × d
2.048 kbit/s	»	14.700.000 + 58.300 × d

Oltre 300 km:

1.200 - 2.400 bit/s	L.	1.532.500 + 260 × d
4.800 bit/s	»	1.532.500 + 260 × d
9.600 bit/s	»	1.532.500 + 260 × d
14.400 - 19.200 bit/s	»	1.839.000 + 310 × d
48.000 - 64.000 bit/s	»	3.065.000 + 520 × d
2.048 kbit/s	»	30.650.000 + 5.200 × d

C4) Canoni mensili aggiuntivi per collegamenti multipunto in aggiunta a quanto stabilito ai precedenti punti C1), C2) e C3) sono dovuti i seguenti canoni mensili:

per ciascun punto di derivazione del circuito (ubicato in località intermedia o terminale del collegamento). .... L. 116.670

per ciascuna derivazione attiva .... » 20.830

CANONE MENSILE PER APPARATO DI RISERVA

DCE 1 (fino alla velocità di trasmissione di 9.600 bit/s). .... L. 37.500

DCE 2 (dalla velocità di trasmissione di 14.400 a 64.000 bit/s) .... » 75.000

CANONE MENSILE PER CIRCUITO DI RISERVA

Qualora l'utente richieda la cessione in uso di un circuito di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere per ogni chilometro di collegamento (misurato sulla base della distanza effettiva esistente tra la sede d'utente e la centrale interurbana) la tariffa prevista al punto A3) della tabella 1 relativa al canone trasmissivo chilometrico per distanze eccedenti i primi 5 km, con una maggiorazione del 50%.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

89A4698

DECRETO 8 settembre 1989.

Determinazione delle tariffe contabili tra amministrazioni p.t. europee nel servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, il quale stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), nonché quelle delle serie T/SF e T/PGT della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1984, che ha dato corso ad un esperimento in ambito nazionale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1984, che ha determinato i canoni, le tariffe ed i contributi per il servizio anzidetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, con il quale è stato introdotto il servizio internazionale di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e sono state determinate le relative tariffe;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1986, che ha determinato le nuove tariffe contabili per il servizio anzidetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1988, con il quale è stato determinato il coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane;

Riconosciuta l'esigenza di integrare l'attuale normativa concernente la ripartizione delle tariffe contabili con le amministrazioni europee nel servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, dando attuazione alle indicazioni della CEPT contenute nella raccomandazione T/PGT 31;

Tenuto conto che per il sopraindicato servizio nel regime europeo possono essere attualmente utilizzati tre livelli tariffari;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto le tariffe contabili per il traffico terminale da ripartire fra l'Italia ed i Paesi europei interessati, salvo intese particolari bilaterali e plurilaterali, sono così stabilite in dipendenza degli accordi raggiunti:

a) tariffa a volume - per ogni kilo-segmento:

Italia . . . . DTS 1,30
Paese corrispondente . . . . DTS 1,30

oppure

b) tariffa a tempo - per ogni ora di comunicazione:

Italia . . . . DTS 0,30
Paese corrispondente . . . . DTS 0,63

tariffa a volume - per ogni kilo-segmento:
Italia . . . . DTS 0,90
Paese corrispondente . . . . DTS 0,90

oppure

c) tariffa a tempo - per ogni ora di comunicazione:

Italia . . . . DTS 0,90
Paese corrispondente . . . . DTS 0,90

tariffa a volume per ogni kilo-segmento:

Italia . . . . DTS 0,90
Paese corrispondente . . . . DTS 0,90

Art. 2.

1. Per il servizio di cui all'art. 1, in caso di comunicazioni realizzate con il transito in Paesi intermedi, viene attribuita a ciascuno dei predetti Paesi la seguente quota contabile, salvo accordi particolari bilaterali o plurilaterali:

tariffa a volume: DTS 0,60 per ogni kilo-segmento.

Art. 3.

1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla medesima data sono abrogati gli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 1984 ed il decreto ministeriale 6 settembre 1986, citati nelle premesse.

Roma, addì 8 settembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1989
Registro n. 43 Poste, foglio n. 2

89A4699

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITA DI URBINO

DECRETO 5 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 18 novembre 1987, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1987 con la quale il consiglio della facoltà di magistero, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. II, con nota n. 3812/87 del 26 ottobre 1987, ha riformulato gli articoli 84 86. 87, 88 della istituenda scuola diretta a fini speciali, gia approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 14 aprile 1987;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale formulato nella riunione del 19 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino è ulteriormente modificato nel modo che segue:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole

dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Urbino, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: «Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali».

Dopo l'art. 97, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 98. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università degli studi di Urbino. La scuola ha il compito di preparare personale che operi, in rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 99. — Il corso di studi ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e ore cinquanta di attività pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quaranta per ciascun anno di corso e per un totale di centoventi studenti.

Art. 100. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di magistero che si avvarrà degli istituti e degli insegnamenti esistenti presso la facoltà medesima. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 101.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1. *Discipline obbligatorie:*

a) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III,

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

b) Discipline di base:

diritto privato (con particolare riguardo al diritto di famiglia - annuale);

diritto pubblico (con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione - annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

2. *Discipline opzionali:*

antropologia culturale;

diritto penale;

diritto penitenziario;

economia politica;

igiene mentale e psichiatria;

psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

psicologia sociale;

sociologia della famiglia;

statistica sociale;

storia delle istituzioni politiche;

lingua e letteratura straniera (francese - inglese).

Ordinamento degli studi:

1° Anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno);

un esame complementare a scelta dello studente.

2° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II.

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale;

un esame complementare a scelta dello studente.

3° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza;

un esame complementare a scelta dello studente.

Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di:

Politica e legislazione sociale:

senza aver superato l'esame di:

1) diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

2) diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione.

Psicologia e sociologia della devianza:

senza aver superato l'esame di:

1) psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia;

2) istituzioni di sociologia.

Di essi sedici sono propri della scuola e dieci costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di materie di altri corsi di diploma e di laurea (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 102. — L'attività pratica comporta: stages formativi, analisi di casi, contatti guidati con l'utenza e con le istituzioni.

Art. 103. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Art. 104. — Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Art. 105. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Urbino, addì 5 agosto 1989

Il rettore: Bo

89A4704

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tozzi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 22 giugno 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Colorificio ceramico Faenza*, con sede in Conselice (Ravenna) e stabilimento di Conselice (Ravenna):

periodo: dal 12 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. M.A.B.*, con sede in Gatteo (Forlì) e stabilimento di Gatteo (Forlì):

periodo: dal 12 gennio 1987 all'11 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. M.A.B.*, con sede in Gatteo (Forlì) e stabilimento di Gatteo (Forlì):

periodo: dal 12 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto:

5) *S.r.l. Mecnavi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. M.T.R. Manifattura tessile romagnola*, con sede in Civitella di Romagna (Forlì) e stabilimento di Civitella di Romagna (Forlì):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 24 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Ditta Baldazzi geom. Eugenio detto William*, operante area Pec Brasimone, con sede in Bologna e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Simoco Ind. Mont., costr.* operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in Giammoro (Massa Carrara) e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Musolesi costruzioni*, operante nell'area Pec del Brasimone, con sede in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Candida*, con sede in Ospedaletto di Coriano (Forlì) e stabilimento di Ospedaletto di Coriano (Forlì):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. I.G.A.P.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977 - CIPI 27 giugno 1989
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Ve.Pro.*, con sede in Torino e stabilimento di Guasticce (Livorno):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Tito Bianchi*, con sede in Cecina (Livorno) e stabilimento di Cecina (Livorno):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 22 dicembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Confezioni Giuly*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 20 febbraio 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Confezioni Le Acque*, con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze) e stabilimento di Palazzuolo sul Senio (Firenze):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Silvan*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 20 febbraio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Intercantieri*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento dell'8 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.c.r.l. Cooperativa edile Risorgimento*, con sede in Livorno e stabilimento di Bientina (Pisa):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989:
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Calzaturificio Adria*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989:
causale crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988
primo decreto ministeriale 1 luglio 1988 dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Fin Mass*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Calzaturificio Golden Gate*, con sede in Massarosa, località Montramito (Lucca) e stabilimento di Massarosa, località Montramito (Lucca):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Somepra*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Nuova Sirma*, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento di Malcontenta (Venezia):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Fiat Geotech - Div. macchine movimento terra già Fiatallis Europe*, con sede in Modena e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di c/o CTE Enel di Piombino (Livorno):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sime sistemi*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.I.S.A.*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Anchiari (Arezzo):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Tessile fiorentina*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Rainbow*, con sede in Ferruccia di Quarrata (Pistoia) e stabilimento di Ferruccia di Quarrata (Pistoia):

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no; dal 26 gennaio 1989 amministrazione controllata.

5) *S.p.a. Rodo*, con sede in Lastra a Signa (Firenze) e stabilimento di Lastra a Signa (Firenze):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Maglificio Roma di Settimo Segni & C.*, con sede in Premenugo di Settala (Milano) e stabilimento di Premenugo di Settala (Milano):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 10 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 31 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.a.s. Maglificio Roma di Settimo Segni & C.*, con sede in Premenugo di Settala (Milano) e stabilimento di Premenugo di Settala (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 10 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 10 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 31 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento di Inzago (Milano):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 31 marzo 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Dolomite Franchi*, con sede in Brescia e stabilimento di Marone (Brescia):

periodo: dal 10 luglio 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sae Sadelmi già Sae - Società anonima elettrificazione*, con sede in Milano, centri nazionali e centro costruzione impianti di Bologna:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Sae sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Sae Towers*, con sede in Milano e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi*, in amministrazione straordinaria, per il solo stabilimento di Sestri Levante (Genova):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 23 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 143/85 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Star stabilimenti alimentari*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimenti di Agrate Brianza (Milano), Carnate (Milano), Corcagnano (Parma) e Sarno (Salerno):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Baronet industries diffusion international*, con sede in Milano e sede amministrativa di Inverigo (Como):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 1° ottobre 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Orce-Pants*, con sede in Orzinuovi (Brescia) e stabilimento di Orzinuovi (Brescia):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 9 febbraio 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Tecnotex*, con sede in Binago (Como) e stabilimento di Binago (Como):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 4 agosto 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 4 agosto 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Ditta Giunteria Demar di Marghignani Deanna* con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia)

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Ditta Giunteria Demar di Marghignani Deanna*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 21 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Saem*, con sede in Monza (Milano), limitatamente agli stabilimenti di Casalnuovo (Napoli) e Casoria (Napoli):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Calze Malerba*, con sede in Varese e stabilimenti di Galliate Lombardo (Varese) e Varese:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *Ing. Franco Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Castano Primo (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 16 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Samoa*, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimenti di Treponti di Teolo (Padova) e Tribiano (Milano):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. B. e B. ingg.*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 24 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sidercomit*, con sede in Milano e unita nazionali.

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fracchia Evasio*, con sede in Mesero (Milano) e stabilimento di Mesero (Milano):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 4 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Fracchia Evasio*, con sede in Mesero (Milano) e stabilimento di Mesero (Milano):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 4 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 4 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Manifattura maglierie bustese*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Vanzaghello (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Manifattura maglierie bustese*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti di Busto Arsizio (Varese) e Vanzaghello (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 fino al 22 marzo 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Lanificio Raffaello*, con sede in Motta Vigana di Massalengo (Milano) e stabilimento di Motta Vigana di Massalengo (Milano):

periodo: dall'11 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Magnolia*, con sede in Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano):

periodo: dal 3 agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Magnolia*, con sede in Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano):

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Saporiti Italia*, con sede in Besnate (Varese) e stabilimento di Besnate (Varese):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto:

10) *S.p.a. Saporiti Italia*, con sede in Besnate (Varese) e stabilimento di Besnate (Varese):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. F.lli Pavan di Pavan Sergio & C.*, con sede in Meda (Milano) e stabilimento di Meda (Milano):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'11 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento dell'11 luglio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dall'11 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Stanley Works (Italia)*, con sede in Figino Serenza (Como), per la sola unità di Supino (Frosinone):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Peabody Stranich*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 19 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 18 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. Affissi Guidi di Guidi Sergio*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Affissi Guidi di Guidi Sergio*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 fino al 22 marzo 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.n.c. Affissi Guidi di Guidi Sergio*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

17) *S.r.l. Eaton's foot master*, con sede in Gambolo (Pavia) e stabilimento di Gambolo (Pavia):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Attrezzeria Paganelli*, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Andrea Merzario*, con sede in Milano, uffici e unità nazionali:

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Candy gum*, con sede in Milano, sede amministrativa di Basiano (Milano) e stabilimenti di Basiano (Milano) e Bizzarone (Como):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Imperial elettronics*, con sede in Brembate Sopra ora Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem fibre (ex Anic-Fibre)*, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dall'8 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
causale: crisi aziendale, art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10405/1.

2) *S.p.a. Italtractor meccanica* ora *Italtractor ITM*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro di Modena (Modena) e Potenza:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Latersveva*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 1° aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Tecno plast sud* con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 5 giugno 1989 al 5 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 5 dicembre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, con sede in Ginosa (Taranto) e stabilimento di Ginosa (Bari):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 29 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montegranaro (Ascoli Piceno):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Incat*, con sede in Terni e stabilimento di Borgo Cerreto di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 2 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 2 ottobre 1985 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 2 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. I.C.L.A.T.*, con sede in Campobasso e stabilimento di Campobasso:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. C.I.M.A.*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone (Terni):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 6 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Ciet*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimenti di Monsano (Ancona), Montecassiano (Macerata) e Serra San Quirico (Ancona):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 28 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1988, n. 10167/97.

13) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 29 giugno 1988 al 29 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 29 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 30 dicembre 1988 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 29 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Baldoni macchine*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Soc. Filatura del Fucino*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 10 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - liquidazione coatta amministrativa.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1989, n. 10480/35.

17) *S.r.l. P.V. Meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. S.T.S.*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dall'8 maggio 1989 all'11 novembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979 fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Omcav*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 14 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Sogene lavori - S.G.I.*, con sede in Roma e stabilimenti di Napoli e Roma:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979, fallimento del 30 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 30 gennaio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 5 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla sostituisce il decreto ministeriale del 6 aprile 1989, n. 10405/55.

22) *S.p.a. Patarca*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimenti di Loreto (Ancona):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Elle tre*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 27 dicembre 1988;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli) e Melzo (Milano):

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: sì.

3) *S.n.c. Pastificio Liguori*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 26 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10566/2.

4) *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10566/3.

5) *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 27 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10566/4.

6) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 30 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10568/13.

7) *S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Filottrano (Ancona):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Filottrano (Ancona):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Lucania resine*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 26 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 luglio 1989, n. 10568/17.

10) *S.p.a. Sem*, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Beta*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 30 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 gennaio 1989 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Calzaturificio Walkover*, con sede in Manfredonia (Foggia) già in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 29 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Calzaturificio Walkover*, con sede in Manfredonia (Foggia) già in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 30 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Calzaturificio Walkover*, con sede in Manfredonia (Foggia) già in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Ferrara servizi industriali (ex Montedipe)*, con sede in Milano e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Calzaturificio La conca del sole*, con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno) e stabilimenti di Fermo (Ascoli Piceno), Marina di Altidona (Ascoli Piceno), Petritoli (Ascoli Piceno) e Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A4650

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Co.Ri.Be., in Cologno Monzese

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1989 i poteri conferiti al dott. Giorgio Cavalca, commissario governativo della società cooperativa Co.Ri.Be. - Cooperativa rinnovamento bettolino, con sede in Cologno Monzese (Milano), sono stati prorogati fino al 3 aprile 1990.

89A4708

MINISTERO DEL TESORO

Fusione, mediante incorporazione, della Cassa di risparmio di Ancona nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

Con decreto 29 settembre 1989 del Ministro del tesoro è stato stabilito che l'incorporazione della Cassa di risparmio di Ancona nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno disposta con il decreto presidenziale in data 10 luglio 1989, avrà effetto a partire dal 1° ottobre 1989. Ai fini fiscali la predetta avrà decorrenza dal 1° gennaio 1989.

Sono state altresì approvate le modifiche degli articoli 1, 4, 6, 18, 21 e 37, nonché le disposizioni degli articoli 42, 43 e 44, aggiunti quali norme transitorie, dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

89A4729

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenchi, aggiornati al 30 giugno 1989, delle ditte produttrici di mangimi contenenti integratori e integratori medicati per la vendita, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ed elenco delle ditte che producono gli stessi mangimi per esclusivo consumo aziendale.

ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER LA VENDITA, PER CONTO TERZI O, COMUNQUE, PER LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO, CONTENENTI INTEGRATORI E INTEGRATORI MEDICATI, AL 30 GIUGNO 1989, AI SENSI DELLA LEGGE N. 399 DELL'8 MARZO 1968 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152, NONCHE DELL'ART. 13, PUNTO 3, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 29 NOVEMBRE 1984 (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 70/524/CEE.

Le autorizzazioni di cui sono riportati i soli estremi si riferiscono alla produzione di mangimi integrati per la vendita e per conto terzi. Quelle contrassegnate con il segno (*) riguardano anche la produzione di mangimi integrati medicati.

CONTO TERZI

Ditta	Sede legale	Stabilimento	Posizione
(*) *Molino Bresciano di Coffinardi Giuseppe e Alessandro*	Azzano Mella (Brescia) Vicolo del Molino, 10	Azzano Mella Via Milano n. 2	MG 548 - RMG 67 del 17-12-1988 (*)
F.lli Longhi S.a.s.	Poggio Rusco (Mantova)	Poggio Rusco (Mantova)	MG 557 - RA1214 del 17-12-1988
Agrozoo Farma S.r.l.	Mortegliano (Udine) Via Lavariano n. 15	Caorle (Venezia) Località Cà Corniani	MG 606 - RMG 353 del 21-1-1989
Alimenti Zootecnici Marchioni di Marchioni Pellegrino & Figli S.n.c.	Lama Mocogno (Modena) Via Renato Beneventi n. 29	Lama Mocogno (Modena) Via R. Beneventi, 29	MG 587 del 21-1-1989
Cipa Mangimi S.r.l.	S. Fiorano (Milano) Cascina Nuova	S. Fiorano (Milano) Cascina Nuova	MG 355 del 21-1-1989
(*) *S.n.c. F.lli Cucconi*	Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) Via Leonardo da Vinci n. 28	Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) Via Leonardo da Vinci n. 28	MG 493-*bis* del 21-1-1989 (*)
(*) *Francesco Vismara S.p.a.*	Casatenovo Brianzà (Como) Via Mameli n. 24	Casatenovo Brianza (Como) Via Mameli n. 24	MG 604 - RMG 138 del 21-1-1989 (*)
(*) *S.p.a. Fioccatura Stella*	Cherasco (Cuneo) Via Fossano n. 33, frazione Bricco	Cherasco (Cuneo) Via Fossano n. 33, frazione Bricco	MG 601 RA 1287 del 21-1-1989 (*)
Uovador S.r.l.	Pescantina (Verona) Via Monti Lessini n. 11, Zona agricola	Pescantina (Verona) Via Monti Lessini n. 11	MG 605 del 21-1-1989
S.r.l. Vega	Carrù (Cuneo) Corso Luigi Einaudi n. 2/B	Vottignasco (Cuneo) Via Sabbione n. 4	MG 603 del 21-1-1989
Manginimificio Magini di Magini Luciano e Marco & C. S.n.c.	Cortona (Arezzo) Località Ossaia n. 37	Cortona (Arezzo) Località Ossaia s.s. n. 71	MG 560 - RMG 400 del 21-1-1989
CIPAS Consorzio di Cooperative a r.l.	Campofranco (Caltanissetta) Via Piave n. 118	Mussomeli (Caltanissetta) Contrada Polizzello	MG 583 del 25-1-1989
S.r.l. Eurovo	S. Maria in Fabriago Lugo (Ravenna) Via Mensa n. 3	Occhiobello (Rovigo) Via Piaccntina	MG 589 del 25-1-1989
(*) *S.r.l. Fa.Ma.Ar.Co Due.*	Benevagienna (Cuneo) Viale Trinità n. 50	Benevagienna (Cuneo) Viale Trinità n. 50	MG 610 - RMG 340 del 25 1 1989 (*)
(*) *Gruppo Valigi Italy S.r.l.*	Pontenuovo di Torgiano (Perugia)	Pontenuovo di Torgiano (Perugia)	MG 566 - RA 1008 del 25-1-1989 (*)
Mangimi dell'Isola di Fumagalli Gabriele	Ghiaia di Bonate Sopra (Bergamo)	Ghignolo d'Isola (Bergamo) Via Gattolina n. 31	MG 600 del 25-1-1989
(*) *Mangimi 4 Torri S.r.l.*	Fossano (Cuneo) Strada Mondovì Reg. Castel Rinaldo	Fossano (Cuneo) Strada Mondovì Reg. Castel Rinaldo	MG 608 - RA 896 del 25-1-1989 (*)
(*) *Maia Agroalimentare S.r.l.*	Pieve di Soligo (Treviso) Via Verizzo n. 8/10	Pieve di Soligo (Treviso) Via Verizzo n. 4/A	MG 579 - RALV 404 del 25-1-1989 (*)

Ditta	Sede legale	Stabilimento	Posizione
Pacifico Surgelati S.p.a.	Tor Tre Ponti (Latina) Via Carrara n. 6	Tor Tre Ponti (Latina) Via Carrara n. 6	MG 584 del 25-1-1989
(*) *Sapas Salani Alfredo - Produzione alimenti suini di Salani Alfredo & C. S.a.s.*	S. Miniato Basso (Pisa) Località Isola, via Roffia n. 15	S. Miniato Basso (Pisa) Località Isola	MG 588 - RA 985 del 25-1-1989 (*)
Dismec S.p.a.	Cittaducale (Rieti) S. Rufina, via delle Scienze n. 16	Cittaducale (Rieti) S. Rufina, via delle Scienze	MG 607 del 25-1-1989
Cerealreatina S.n.c. di Chiaretti Massimo & C.	Cittaducale (Rieti) S. Rufina, località Aia Vec chia	Cittaducale (Rieti) S. Rufina, località Aia Vecchia	MG 609 del 25-1-1989
S.d.f. Boschi Aristide e Danilo	Siena Via Chiantigiana n. 82		MG 590 - RN 876 del 25-1-1989
(*) *Consorzio Unizoo*	Anzola Emilia (Bologna) Via Emilia n. 373/A	Anzola Emilia (Bologna) Via Emilia n. 373/A	MG 613 - RMG 228 del 3-3-1989 (*)
(*) *Soc. coop. Comazoo S.r.l.*	Montichiari (Brescia) Località Carneri, via Orzinuovi	Montichiari (Brescia) Località Carneri, via Orzinuovi	MG 612 - RMG 304 del 3-3-1989 (*)
Az. Agricola Merlo Erminio	Milano Via Friuli n. 80	Rivolta d'Adda (Cremona) Località S. Giorgio	MG 611 - RMG 231 del 3-3-1989
(*) *Molino cooperativo intercomunale di Amelia*	Amelia (Terni) Via Roma n. 119	Amelia (Terni) Zona industriale	MG 615 - RMG 556 del 16-3-1989 (*)
(*) *Impresa Mais Vagone S.p.a.*	Napoli Via Medina n. 40	Melfi (Potenza) Area industriale S. Nicola	MG 621 del 16-3-1989 (*)
(*) *Impresa Venturini S.p.a.*	Mantova Via Bellalancia n. 9	Valeggio Sul Mincio (Verona) Località Motella	MG 620 - RMG 49 del 16-3-1989 (*)
(*) *Consorzio agrario provinciale di Bologna*	Bologna Via Enrico Mattei n. 6	Bologna Via Enrico Mattei n. 6	MG 619 - RA 877-*bis* del 20-3-1989 (*)
Perugini Armando	Spello (Perugia) Frazione Limiti	Spello (Perugia) Frazione Limiti	MG 617 - RN 596 del 20-3-1989
Soc. coop. a r.l. Poli Agricola 285	Sambuca di Sicilia (Agrigento) Piazza Vincenzo Navarro n. 1	Agro di Sambuca (Agrigento) Contrada Pandolpina	MG 616 del 20-3-1989
(*) *Agrolabo S.p.a.*	Borgaro Torinese (Torino) Via Romagna n. 18	Borgaro Torinese (Torino) Via Romagna n. 18	MG 623 dell'11-7-1989 (*)
(*) *Gloria Mangimi S.p.a.*	Arcole (Verona) Via Casetta n. 1	Montechiaro d'Asti Località Vignasone	MG 624 - RMG 466 dell'11-7-1989 (*)
F.lli Milia S.d.f.	Bortigali (Nuoro) Via Umberto I n. 22	Bortigali (Nuoro) Località Tancas de Mesu	MG 627 dell'11-7-1989
Gheda Margimi S.r.l.	Ostiglia (Mantova) Via Comuna; Santuurio.n	Sermide (Mantova) Via 29 Luglio n. 38	MG 630 dell'11-7-1989
(*) *Sama S.p.a.*	Santhia (Vercelli) Corso XXV Aprile n. 30	Santhia (Vercelli) Corso XXV Aprile n. 30	MG 629 - RA 745-*ter* dell'11-7-1989 (*)
(*) *Sagem Soc. coop. a r.l.*	Roseto degli Abruzzi (Teramo) Via Salara n. 52	Roseto degli Abruzzi (Teramo) Contrada Campo a Mare s.s. 150, Km. 1,450	MG 626 - RA 623-*ter* dell'11-7-1989 (*)
(*) *Simpa S.p.a.*	Fossano (Cuneo) Frazione S. Sebastiano n. 94	Fossano (Cuneo) Frazione S. Sebastiano n. 94	MG 625 - RMG 364 dell'11-7-1989 (*)
Pro-Agri di Liberatori Graziano	Marciano della Chiana (Arezzo)	Cesa Marciano (Arezzo)	MG 622 - RMG 323 dell'11-7-1989
(*) *Valbona S.r.l.*	Castenedolo (Brescia) Strada dell'Aeroporto n. 11	Castenedolo (Brescia) Strada dell'Aeroporto n. 11	MG 628 dell'11-7-1989 (*)
(*) *Zootecnici Salga S.r.l.*	Trecate (Novara) Corso Roma n. 35	Serravalle d'Asti Via Nazionale n. 15	MG 631 - RMG 339 dell'11-7-1989 (*)

ELENCO DELLE DITTE PRODUTTRICI DI MANGIMI PER ESCLUSIVO CONSUMO AZIENDALE, CONTENENTI INTEGRATORI E INTEGRATORI MEDICATI, AL 30 GIUGNO 1989, AI SENSI DELLA LEGGE N. 399 DELL'8 MARZO 1968 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152, NONCHÉ DELL'ART. 13, PUNTO 3, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE DEL 29 NOVEMBRE 1984 (N. 84/857/CEE) CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 70/524/CEE.

Le autorizzazioni contrassegnate con il segno (*) riguardano anche la produzione di mangimi integrati medicati.

ALLEVATORI

Ditta	Sede legale	Stabilimento	Posizione
Soc. coop. a r. ill. Latteria sociale del Mincio	Roncoferraro (Mantova) Località Casale, via Randaccio n. 83	Roncoferraro (Mantova) Località Casale, via Randaccio n. 83	ALV 588 del 21-1-1989
(*) *Bondioli Ermes a Alfio S.d.f.*	Pilastro di Marcaria (Mantova) Via Patrimoniale n. 14	Pilastro di Marcaria (Mantova) Via Patrimoniale n. 14	ALV 587 del 21-1-1989 (*)
Az. agricola Coppi Marco	Borgoforte (Mantova) Strada Bocca di Ganda n. 27	Borgoforte (Mantova) Strada Bocca di Ganda n. 27	ALV 591 del 25-1-1989
(*) *Soc. coop. a r.l. La Torre*	Montecastrilli (Trento) Località Torre Picchio	Montecastrilli (Trento) Località Torre Picchio	ALV 590 - RALV 536 del 25-1-1989 (*)
(*) *Az. agricola F.lli Scardovi*	Russi (Ravenna) Via Mandrara n. 4	Russi (Ravenna) Via Mandrara n. 4	ALV 582 - RALV 3 del 10-2-1989 (*)
Molino Pasini S.p.a.	Marcaria (Mantova) Località Cesole, via Buscoldo n. 27-*bis*	Marcaria (Mantova) Località Cesole, via Buscoldo n. 4	ALV 589 del 25-1-1989
Az. agricola Guantara S.r.l.	S. Giovanni del Dosso (Mantova)	S. Giovanni del Dosso (Mantova)	ALV 539 del 16-3-1989
Az. agricola Pesavento Giuseppe	Veggiano (Padova) Via S. Maria n. 3	Veggiano (Padova) Via S. Maria n. 3	ALV 592 del 16-3-1989
(*) *Martinella S.p.a.*	Ravenna piazza Kennedy n. 3	Anita di Argenta (Ferrara) Via Rotta	ALV 594 - RALV 443 dell'11-7-1989 (*)

89A4671

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 21 marzo 1989, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Agrichimica ecologica S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Monticelli Pavese (Pavia) - dal 9 novembre 1987;

2) Atea S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Bardello (Varese) - dal 10 giugno 1988;

3) Bassetti S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Vimercate e Rescaldina (Milano), dal gennaio 1988;

4) Belfe S.p.a., con sede in Vicenza e stabilimento di Marostica (Vicenza) - dal 1° gennaio 1988;

5) Birflield trasmissioni S.p.a., con sede e stabilimento di Brunico (Bolzano) - gennaio 1988;

6) Borsalino Giuseppe S.p.a., con sede e stabilimento di Alessandria - dal 29 agosto 1988;

7) Braas Italia S.p.a., con sede in Chienes (Bolzano) e unità nazionali - dal 1° gennaio 1988;

8) Cardone e Cambria S.n.c., con sede e stabilimento di Venetico (Messina) - dal 6 aprile al 2 maggio 1987;

9) Cementeria del Vulture S.p.a., con sede e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza) - dal 1° luglio 1988;

10) Cirano industria confezioni S.p.a., con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze) - dal marzo 1988;

11) Degfer S.r.l. già Degfer ing. Degola e Ferretti S.p.a., con sede e cantiere di Reggio Emilia - dal 3 ottobre 1988;

12) Edilfornaciai soc. coop. a r.l., con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Bologna - dal 10 ottobre 1988;

13) Edilgori precompressi S.r.l., con sede in Terni e stabilimento di Orte (Viterbo) - dal 1° agosto 1988;

14) E.I. - Elbi International S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino) - dal gennaio 1988;

15) Elcit elettronica civile S.p.a., con sede e stabilimento di Sant'Antonino di Susa (Torino) - dal 1° settembre 1987;

16) Electro Adda S.p.a., con sede e stabilimento di Brivio (Como) - dal 1° gennaio 1988;

17) Enichem Anic S.p.a., con sede a Palermo e stabilimento di Assemini (Cagliari) - dal 1° gennaio 1988;

18) F.C.C. - Fabbrica cavi Catania S.p.a., con sede e stabilimento di Catania - dal gennaio 1988;

19) Figli di Giovanni Giovannelli S.n.c., con sede e stabilimento di Capurso (Bari) - dal settembre 1987;

20) Fonderia idraulica S.r.l., con sede e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno) - dal 1° marzo 1988;

21) Gallo Emilio e fratello S.p.a., con sede e stabilimento di Chivasso (Torino) - dall'ottobre 1987;

22) I.C.A.R. S.p.a., con sede e stabilimento di Rieti - dal 1° giugno 1987;

23) Iemsa costruzioni S.p.a., con sede in Aprilia ed unità di Aprilia, Piombino e Montalto di Castro - dal 5 settembre 1988;

24) Iemsa S.p.a., con sede in Milano ed unità di Scarlino, Piombino, Ostiglia, Montalto di Castro - dall'11 luglio 1988;

25) Ing. Bono S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e stabilimento di Netro (Vercelli) - dal 2 maggio 1988;

26) Ing. V. Fachini S.p.a., con sede e stabilimento di Rho (Milano) - novembre 1987;

27) Iniziativa meccanica S.r.l., con sede e stabilimento di Rovereto (Trento) dal 21 marzo 1989;

28) Istituto chemioterapico italiano Fine Chemicals S.p.a., con sede e stabilimento di Lodi (Milano) - dal 21 marzo 1989;

29) Italiana petroli S.p.a., con sede in Genova e deposito di Venezia-Porto Marghera - dal 1° giugno 1988;

30) La Doria di Diodato Ferraioli S.p.a.., con sede e stabilimento di Angri (Salerno) - dal 21 marzo 1989;

31) La Tegolaia nord S.p.a., con sede e stabilimento di Casier (Treviso) - dal 1° gennaio 1988;

32) Manifattura Pertusi S.n.c., con sede e stabilimento di Trecate (Novara) - dal 1° settembre 1988;

33) M.S.C. - Manifatture ceramiche salernitane S.r.l., con sede e stabilimento di Salerno - dal 1° giugno 1987;

34) Metalplex S.p.a., con sede e stabilimento di Benevento - dal 21 marzo 1989;

35) Mett S.p.a., con sede e stabilimento di Milazzo (Messina) - dal 1° gennaio 1988;

36) Nuova Callegari e Ghigi S.p.a., con sede e stabilimento di Ravenna - dal gennaio 1988;

37) Nuova Eurolene S.p.a., con sede e stabilimento di Assisi (Perugia) - dal 21 marzo 1988;

38) Nuova manifattura di Breno S.p.a., con sede e stabilimento di Ceto (Brescia) - dal 1° settembre 1988;

39) Pastificio Ferrara Guido, con sede e stabilimento di S. Paolo Belsito (Napoli) - dal giugno 1988;

40) P.E.M. - Produzioni elettromeccaniche S.p.a., con sede in Cameri e unità di Cameri e Roma - dal 30 novembre 1987;

41) Pinti Inox S.p.a., con sede e stabilimento di Sarezzo (Brescia) - dal 21 marzo 1989;

42) Plastionica S.p.a., con sede in Augusta (Siracusa) e stabilimenti di Augusta e Villarosa (Enna) - dal 16 novembre 1987;

43) Poltrona Pizzetti S.p.a., con sede e stabilimento di Roma - dal 20 marzo 1989;

44) Raina S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Torino e Rivoli (Torino) - dal 5 settembre 1988;

45) Rosacometta Blocchiere S.p.a., con sede e stabilimento di Peschiera Borromeo (Milano) - dal 25 maggio 1987;

46) Sant'Andrea Novara S.p.a., con sede e stabilimento di Novara - dall'ottobre 1988;

47) Scott S.p.a., con sede in Torino - dal settembre 1987 per lo stabilimento di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo) e dal marzo 1988 per lo stabilimento di Romagnano Sesia (Novara);

48) Selene S.r.l., con sede e stabilimento di Cavriago (Reggio Emilia) - dal 1° ottobre 1988;

49) Sihi idromeccanica S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano) - dal 4 luglio 1988;

50) S.I.P.E.A. S.p.a., con sede in Nichelino (Torino) e stabilimenti di Nichelino, Torino, None e Bricherasio (Torino) - dal novembre 1987;

51) Talco e grafite Val Chisone S.p.a., con sede ed uffici in Pinerolo (Torino) ed unità di Prali, Porte e Perosa Argentina (Torino) - dal 1° luglio 1987;

52) Vautier S.p.a., con sede e stabilimento di Napoli - dal 5 settembre 1988.

89A4713

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diciannovesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 13 novembre 1989 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciannovesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate n. 47 cartelle di lire unmiliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 47.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4714

Quindicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 14 novembre 1989 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quindicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate n. 48 cartelle di lire unmiliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 48.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4715

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Bressanone, Cefalù, Folgaria, Guardia Sanframondi, Lama Mocogno e Sperlinga.

Con D.A. n. 197 del 22 aprile 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un relitto stradale di mq 105 posto in fregio alla s.s. n. 12 «dell'Abetone e del Brennero» in corrispondenza del km 477+810 ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Bressanone (Bolzano) con la p.f. 1109/1 in P.T. 324.

Con D.A. n. 289 del 25 febbraio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale della superficie di mq 102 sito in fregio alla alla s.s. n. 113

«Settentrionale Sicula» in corrispondenza del km 180+300 circa ed identificato in catasto del comune censuario di Cefalù (Palermo) al foglio n. 19, particelle numeri 3, 4 e 29.

Con D.A. n. 181 del 25 febbraio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda a due reliquati stradali di complessivi mq 55 circa siti in fregio alla alla s.s. n. 350 «Di Folgaria e di Valdastico» ed identificato in catasto del comune censuario di Folgaria (Trento) al P.T. 6080 quanto a mq 15 dalla p.fond. n. 6471/2 e quanto a mq 40 dalla p. fond. 8539.

Con D.A. n. 5194 del 25 febbraio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un relitto stradale di mq 98,80 posto in margine della s.s. n. 87 «Sannitica» ed identificato presso il catasto del comune censuario di Guardia Sanframondi (Benevento) al foglio di mappa n. 7, particelle n. 208 e n. 209.

Con D.A. n. 1855 del 25 febbraio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda della casa cantoniera «La Santona» sita in fregio alla s.s. n. 18 «dell'Abetone e del Brennero» in corrispondenza del km 116+980 ed identificato in catasto del comune censuario di Lama Mocogno (Modena) alla partita n. 144, al foglio n. 57, mappali numeri 17 e 18.

Con D.A. n. 288 del 25 febbraio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale della superficie di mq 721 circa sito in fregio alla alla s.s. n. 120 «dell'Etna e delle Madonie» tra il km 89+470 ed il km 89+580 ed identificato in catasto del comune censuario di Sperlinga (Enna) al foglio n. 2, particelle numeri 1 e 25.

89A4710

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100892440) L. 1.000